



DELIBERAZIONE N° 117

SEDUTA DEL 3 FEB. 2015

POLITICHE DELLA PERSONA

DIPARTIMENTO

OGGETTO: DDGR n.1527/2014 e n. 1300/2014. ADOZIONE DEFINITIVA DEL PROTOCOLLO ATTUATIVO TRA LA REGIONE BASILICATA E L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA PER L'ISTITUZIONE DI CORSI DI LAUREA PER LE PROFESSIONI SANITARIE E PER LA ORGANIZZAZIONE DI CORSI ECM PER IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE.

Relatore **ASSESSORE DIPARTIMENTO
POLITICHE DELLA PERSONA**

La Giunta, riunitasi il giorno **3 FEB. 2015** alle ore **16,45** nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA	Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI	Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER	Componente	X	
4.	Raffele LIBERALI	Componente	X	
5.	Michele OTTATI	Componente	X	

Segretario: Avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE			
O Prenotazione di impegno N°	Missione.Programma	Cap.	per €
O Assunto impegno contabile N°	Missione.Programma	Cap.	
Esercizio	per €		
IL DIRIGENTE			

Atto soggetto a pubblicazione (X) integrale () per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA** la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernete la “Riforma dell’organizzazione regionale”
- VISTE** la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale e la D.G.R. n. 2903 del 13 dicembre 2004, disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta, come modificata dalla successiva D.G.R. n. 637 del 03.05.06;
- VISTA** la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;
- VISTA** la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014;
- VISTA** la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 di dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della presidenza della giunta e della giunta regionali. Nonché individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;
- VISTA** la Legge di Bilancio regionale anno 2014 n. 9 del 30/4/2014;
- VISTA** la Legge regionale n. 7 del 30/4/2014 “Collegato alla legge di bilancio 2014/2016”;
- VISTA** la Legge regionale n. 8 del 30/4/2014 “Legge di Stabilità regionale 2014”;
- VISTO** Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di nomina dell’Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;
- VISTA** la D.G.R. n. 231 del 19.02.2014 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona;
- PREMESSO** che l’art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n.502 come successivamente modificato ed integrato, disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università, con riferimento alla formazione del personale infermieristico ed ostetrico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della prevenzione;
- CONSIDERATO** che ai sensi del sopracitato articolo le Regioni e le Università possono stipulare appositi protocolli d’intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione per la formazione, nell’ambito del S.S.N., del personale innanzi indicato;
- VISTO** l’art. 37 della L.R. n. 39/2001;

- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale n. 1 del 30.01.2007 che demanda alla Giunta Regionale l'approvazione dei protocolli d'intesa, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92, previo parere della competente Commissione Consiliare;
- VISTA** la delibera di Giunta regionale n.1300 del 28.10.2014 e la successiva deliberazione n.1527 del 12 dicembre 2014 con la quali è stato approvato lo schema di protocollo attuativo con l'Università di Foggia-Dipartimenti di Medicina Clinica e Sperimentale e di Scienze Mediche e Chirurgiche per la realizzazione dei corsi di laurea della professione sanitaria di Infermiere, trasmesse, ai sensi dell'art.14 L.R. 01/2007 al Consiglio Regionale per il prescritto parere della competente Commissione Consiliare Permanente;
- VISTO** il verbale della IV Commissione Consiliare Permanente "Politiche Sociali" relativo alla seduta del 22 gennaio 2015 con il quale si è approvato il testo del citato protocollo, con le seguenti osservazioni modificative ed integrative del testo sottoposto all'esame:
- 1) riduzione della durata del Protocollo da 15 a 6/9 anni;*
 - 2) coinvolgere l'Università degli Studi della Basilicata per le materie di sua competenza con particolare riferimento agli insegnamenti del corso di laurea in farmacia;*
 - 3) riformulare il quarto comma dell'art. 9 del Protocollo prevedendo che in caso di recesso le Aziende Sanitarie Locali siano tenute all'assolvimento dell'onere finanziario solo per il periodo conclusivo della laurea triennale in corso;*
 - 4) garantire che le tasse di iscrizione ai corsi di laurea de quibus siano nella media delle tasse applicate da altre Università".*

RITENUTO

Relativamente al punto 1: si evidenzia che l'art.9 del protocollo in argomento, rubricato "VIGENZA DEL PROTOCOLLO" prevede che:

"Le parti concordano che il presente Protocollo ha la durata di quindici anni a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 e potrà essere rinnovato, prima della scadenza, previo accordo scritto tra le parti.

La Regione Basilicata effettuerà, con cadenza triennale, una verifica dell'attuazione del presente protocollo attuativo e delle esigenze formative del sistema sanitario regionale.

In ogni caso la Regione dopo tre anni dall'attivazione del primo corso triennale può recedere dal presente protocollo a suo insindacabile giudizio."

Pertanto, pur avendo previsto una durata di quindici anni, la Regione, a suo insindacabile giudizio può procedere alla revoca del protocollo medesimo dopo solo tre anni dalla stipula rendendo, in tal modo, superata l'osservazione della IV Commissione in merito alla durata del protocollo.

Relativamente al punto 2: si ritiene di recepire le osservazioni formulate prevedendo di impegnare l'Università di Foggia al coinvolgimento dell'Università degli Studi della Basilicata e dei suoi docenti per le materie di sua competenza con particolare riferimento agli insegnamenti del corso di laurea in farmacia che dovessero essere oggetto di insegnamento nel piano di studi dei corsi de quibus;

Relativamente al punto 3: si ritiene di accogliere le osservazioni formulate e per l'effetto di precedere alla seguente modifica del protocollo:

- Al quarto capoverso dell'art. 9 dopo le parole *"Nel caso di recesso di cui al precedente comma, le Aziende Sanitarie Locali di cui all'articolo 1 sono comunque tenute all'assolvimento dell'onere finanziario previsto dall'articolo 6"* aggiungere le seguenti *"fino alla conclusione dei soli corsi già attivati."*;
- Al terzo capoverso dell'art. 6 aggiungere dopo le parole *"per un totale di euro 152.000,00 annui, per la durata di quindici anni consecutivi"* aggiungere le seguenti parole *"fatte salve le ipotesi di cui al successivo art.9."*;

Relativamente al punto 4: si ritiene di recepire le osservazioni formulate prevedendo di impegnare l'Università di Foggia nel garantire che i costi delle tasse di iscrizione ai corsi di laurea *de quibus* siano ricompresi al massimo nella media di quelli applicati per i medesimi corsi da altre università;

*SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL RAMO E
AD UNANIMITÀ DI VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE;*

DELIBERA

Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:


1. **DI MODIFICARE** lo schema protocollo attuativo che regola i rapporti tra la Regione e l'Università di Foggia – Dipartimenti di Medicina Clinica e Sperimentale e di Scienze Mediche e Chirurgiche, per l'espletamento dei corsi di laurea della professione sanitaria di Infermiere ex art. 6.3 del D.Lgs. 502/92, allegato alla DGR n.1527/2014 di modifica della DGR 1300/2014 nel modo seguente:
 - Al quarto capoverso dell'art. 9 dopo le parole *"Nel caso di recesso di cui al precedente comma, le Aziende Sanitarie Locali di cui all'articolo 1 sono comunque tenute all'assolvimento dell'onere finanziario previsto dall'articolo 6"* aggiungere le seguenti *"fino alla conclusione dei soli corsi già attivati."*;
 - Al terzo capoverso dell'art. 6 aggiungere dopo le parole *"per un totale di euro 152.000,00 annui, per la durata di quindici anni consecutivi"* aggiungere le seguenti parole *"fatte salve le ipotesi di cui al successivo art.9."*;
2. **DI IMPEGNARE** l'Università di Foggia al coinvolgimento dell'Università degli Studi della Basilicata e dei suoi docenti per le materie di sua competenza con

particolare riferimento agli insegnamenti del corso di laurea in farmacia che dovessero essere oggetto di insegnamento nel piano di studi dei corsi de quibus.


3. **DI IMPEGNARE** l'Università di Foggia nel garantire che i costi delle tasse di iscrizione ai corsi di laurea de quibus siano ricompresi al massimo nella media di quelli applicati per i medesimi corsi da altre università.
4. **DI APPROVARE** il testo completo dello schema di protocollo attuativo che viene allegato alla presente deliberazione come risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1 che sostituisce il testo allegato alla DGR n.1527/2014.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.


Nicola Coviello

IL DIRIGENTE GENERALE


Donato Palurdi

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge

PROTOCOLLO ATTUATIVO TRA LA REGIONE BASILICATA (S.S.R.) E L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA PER L'ISTITUZIONE DI CORSI DI LAUREA PER LE PROFESSIONI SANITARIE ATTIVATI DAI DIPARTIMENTI DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE E DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE E PER LA ORGANIZZAZIONE DI CORSI ECM PER IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE.

L'Università di Foggia, C.F. 94045260711, nel prosieguo denominata Università, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Ricci, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sito in Foggia, alla via A. Gramsci n. 89/91

E

La Regione Basilicata, C.F. _____, di seguito denominata Regione, nella persona del Presidente della Giunta Regionale, Dott. Maurizio Marcello Claudio Pittella, per la carica domiciliato presso la sede legale dell'Ente, sito in Potenza, alla via Vincenzo Verrastro n. 4

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art.6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art 1 del D. Lgs. n. 517/1999 Università e Regioni stipulano appositi protocolli d'intesa per disciplinare forme di collaborazione per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione di ostetrica;
- che, ai sensi dell'art. 7, lettera b), del d.p.c.m. 24.05.2001, appositi protocolli d'intesa disciplinano le modalità di espletamento, in collaborazione con l'Università, delle attività formative presso le aziende ospedaliero - universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale e le istituzioni private accreditate, dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e della

professione di ostetrica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502 del 1999 e s.m.i.;

- che con la L. n. 251/2000 sono state individuate e regolamentate le figure e i relativi profili professionali del personale sanitario non medico, per le quali è previsto il possesso del diploma di laurea abilitante;
- che con D.I. del 19 febbraio 2009 sono state definite le Classi di Laurea per le professioni sanitarie;
- che, in data 7 aprile 2014, Università e Regione hanno sottoscritto un protocollo di intesa per "la promozione di iniziative per lo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio", nel quale si fa espresso rinvio a successivi accordi attuativi anche per l'istituzione di corsi di laurea per le professioni sanitarie;
- che la Giunta della Regione Basilicata ha approvato il presente protocollo d'intesa con deliberazione n. _____;
- che il Senato Accademico dell'Università di Foggia ha approvato il presente protocollo d'intesa nella seduta del _____;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia ha approvato il presente protocollo d'intesa nella seduta del _____;
- che la Regione Basilicata e l'Università di Foggia intendono disciplinare le modalità di reciproca collaborazione per l'espletamento dei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

CORSI DI LAUREA E SEDE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

I corsi di laurea per le professioni sanitarie da istituire e le relative sedi di svolgimento sono così individuati:

Corso di laurea	Azienda sanitaria	Comune sede corso
Infermieristica	ASM Matera	Matera
Infermieristica	ASP Potenza	Lagonegro

Il numero degli studenti iscrivibili al primo anno di ciascun Corso di Laurea è determinato annualmente con apposito decreto ministeriale su espressa richiesta formulata dall'Università di Foggia sulla base delle esigenze formative rappresentate dalla Regione Basilicata. La Regione e l'Università si riservano di concordare annualmente i corsi di laurea da attivare.

Ulteriori esigenze di integrazione tra didattica, ricerca e assistenza necessarie al raggiungimento degli standard formativi utili al corretto espletamento delle attività impartite nei Corsi di Laurea possono essere soddisfatte attraverso l'individuazione di altre strutture sanitarie del S.S.R., diverse dalle strutture indicate in tabella ovvero presso strutture sanitarie private accreditate.

Tali strutture vengono individuate d'intesa tra Regione e Università su proposta di quest'ultima.

ART. 2

ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI

L'Azienda Sanitaria di Matera (ASM) e l'Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), così come sopra individuate, stipulano con l'Università appositi accordi attuativi, secondo lo schema tipo approvato dalla Regione, per la gestione

complessiva dei Corsi di Laurea. Con tali atti, l'Università e le Aziende Sanitarie concordano i servizi, le strutture e il personale che le parti mettono a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo.

ART. 3

ATTIVITÀ DIDATTICA E PERSONALE

L'elenco degli insegnamenti è redatto secondo quanto previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari in materia.

I docenti non universitari dipendenti del S.S.N. sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, con delibera del Consiglio di Dipartimento, previa apposita procedura selettiva e in conformità alle previsioni dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea. Per svolgere l'attività di insegnamento il personale dipendente del S.S.N. dovrà ottenere il nulla osta del Direttore Generale dell'Azienda di appartenenza.

Le strutture sanitarie, presso le quali si svolge la formazione, mettono a disposizione, oltre al personale con funzioni didattiche, anche personale con funzioni organizzative, amministrative e ausiliarie.

ART. 4

TIROCINIO PRATICO – FORMATIVO

Le strutture sanitarie presso le quali si svolge la formazione assicurano l'espletamento delle attività di tirocinio pratico – formativo previste dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Laurea. All'attività di tirocinio prevista per ciascun corso è preposto un Coordinatore individuato dal Rettore secondo le modalità previste dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea. Al Coordinatore possono essere affiancati dei tutori designati secondo le modalità previste dai Regolamenti didattici.

ART. 5

ORGANI DI GOVERNO

Gli organi accademici di ciascuno dei Corsi di Laurea sono quelli previsti dalla normativa universitaria vigente, dallo Statuto dell'Università, nonché dai Regolamenti didattici dei Corsi.

ART. 6

RIPARTIZIONE DEGLI ONERI

L'Università di Foggia si impegna ad attivare annualmente n. 2 corsi di laurea triennali, uno per ciascuna delle due Aziende Sanitarie Locali di cui al precedente articolo 1, per numero quindici anni consecutivi, durata coincidente con il presente protocollo, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9, a decorrere dall'a.a. 2015/2016.

L'Università di Foggia si impegna altresì ad organizzare unitamente a tutte le Aziende sanitarie regionali, con propri docenti, n.6 corsi annui ECM per tutto il personale sanitario dell'intero Servizio Sanitario Regionale da definire, annualmente, con il Dipartimento regionale alle Politiche della Persona e con il tavolo permanente dei direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.

Il costo complessivo ed onnicomprensivo a carico del Sistema Sanitario Regionale per i suddetti corsi di laurea da attivare nelle due Aziende Sanitarie e per i sei corsi annui ECM di cui al precedente capoverso è pari a euro 76.000,00 all'anno a carico di ciascuna delle due Aziende Sanitarie Locali per un totale di euro 152.000,00 annui, per la durata di quindici anni consecutivi, fatte salve le ipotesi di cui al successivo art.9.

Ciascuna delle due Aziende Sanitarie provvederà a corrispondere all'Università il suddetto importo complessivo e onnicomprensivo per il 50% all'inizio dell'anno accademico e comunque entro il 30 settembre di ciascun

anno e la restante quota del 50% entro il 30 giugno dell'anno successivo, a decorrere dall'a.a. 2015/2016.

Sono a carico delle strutture sanitarie, presso le quali avviene la formazione, gli oneri relativi a:

1. eventuali retribuzioni al personale ospedaliero assegnato alle attività formative e organizzative di competenza;
2. eventuali compensi da corrispondere, con le modalità e nelle misure previste dalla vigente normativa del comparto sanità, al personale dipendente del S.S.R. incaricato dall'Università delle funzioni di docenza;
3. spese relative agli accertamenti sanitari ed alle misure individuali di protezione di legge;
4. spese per arredamento, utenze, materiali e manutenzione delle strutture di competenza;
5. spese relative alla fornitura di divise, camici e ulteriori accessori di abbigliamento propri del personale sanitario non medico secondo le norme ed i regolamenti vigenti presso le strutture sanitarie sede di corso.

Sono a carico dell'Università gli oneri relativi a:

1. retribuzione ai docenti di ruolo della stessa dipendenti;
2. compensi ai docenti non appartenenti al S.S.R.;
3. compensi ai coordinatori e tutori di cui al precedente articolo 4;
4. ogni tipo di rimborso spese per viaggi, vitto e pernottamenti ecc. per il personale di cui ai precedenti punti 1 e 2 e 3.

L'ammissione ai corsi è effettuata dall'Università di Foggia nel rispetto della normativa applicabile e delle modalità di ammissione adottate dagli organi dell'Università che dovrà prevedere apposite graduatorie per i corsi attivati nelle Aziende Sanitarie interessate.

ART.7

DIRITTO ALLO STUDIO

Agli studenti iscritti ai corsi di cui al presente protocollo di intesa sono destinati gli interventi di cui alle norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario vigenti nella Regione Basilicata cui l'Università di Foggia riconoscerà la tassa annuale regionale versata dagli studenti.

ART.8

COMMISSIONE PARITETICA

La Commissione Paritetica Università di Foggia – Regione Basilicata, composta da due rappresentanti dell'Università, dal Dirigente Generale pro-tempore e dal Dirigente pro tempore del competente Ufficio del Dipartimento Politiche della Persona, provvede a esaminare periodicamente lo stato di attuazione delle previsioni del presente protocollo e a fornire elementi interpretativi su eventuali punti di incertezza applicativa dello stesso. La Commissione formula proposte per l'aggiornamento del protocollo ai fini di eventuali adeguamenti necessari per migliorare la qualità e l'efficacia della formazione.

ART. 9

VIGENZA DEL PROTOCOLLO

Le parti concordano che il presente Protocollo ha la durata di quindici anni a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 e potrà essere rinnovato, prima della scadenza, previo accordo scritto tra le parti.

La Regione Basilicata effettuerà, con cadenza triennale, una verifica dell'attuazione del presente protocollo attuativo e delle esigenze formative del sistema sanitario regionale.

In ogni caso la Regione dopo tre anni dall'attivazione del primo corso triennale può recedere dal presente protocollo a suo insindacabile giudizio.

Nel caso di recesso di cui al precedente comma, le Aziende Sanitarie Locali di cui all'articolo 1 sono comunque tenute all'assolvimento dell'onere finanziario previsto dall'articolo 6 fino alla conclusione dei soli corsi già attivati.

La Regione e l'Università, d'intesa, potranno istituire altri corsi di laurea in luogo di quelli previsti dal presente accordo, purché l'intesa sia raggiunta prima della definizione dell'offerta formativa da attivarsi per il successivo anno accademico.

L'Università di Foggia è obbligata, in ogni caso, anche in caso di recesso o di mancato rinnovo del presente protocollo al completamento dell'iter formativo dei corsi iniziati durante la vigenza del protocollo.

Le parti firmatarie possono, di comune accordo, apporre modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.

ART. 10

FORO COMPETENTE

In caso di controversia tra le parti circa la corretta esecuzione e/o interpretazione del presente protocollo il Foro competente è quello di Potenza

ART. 11

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si rinvia alle leggi e alla normativa vigente in materia.

Il presente protocollo potrà essere soggetto a registrazione con spese di bollo e registrazione a carico della parte che ne abbia interesse.

Letto, confermato e sottoscritto

Potenza li

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

REGIONE BASILICATA

IL RETTORE


IL PRESIDENTE

Prof. Maurizio RICCI


Dott. M. Marcello Claudio Pittella

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

10 FEB. 2015

L'IMPIEGATO ADDETTO

